REGOLAMENTO (CEE) N. 3020/93 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2025/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per le isole Canarie e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione [2], in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2025/92 della Commissione, del 22 luglio 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di olio d'oliva per le isole Canarie e che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 3183/92 [4], ha fissato il bilancio previsionale di approvvigionamento in olio d'oliva delle isole Canarie per il periodo dal 1° novembre 1992 al 31 ottobre 1993; che per permettere l'approvvigionamento delle isole Canarie in olio d'oliva per la campagna 1993/1994 occorre stabilire un bilancio previsionale di approvvigionamento per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2025/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, i termini « il periodo dal 1° novembre 1992 al 31 ottobre 1993 » sono sostituiti dai termini « il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994 ».

2) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal paragrafo seguente:

« 2. In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli importi degli aiuti alla fornitura di olio d'oliva d'origine comunitaria nel quadro del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie equivalgono, per ogni tipo di olio, alla media dei valori delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi fissate per l'olio in piccoli imballaggi durante il mese precedente a quello in cui viene presentata la domanda di certificato, maggiorata di 1 ECU/100 kg. »

3) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[2] GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.
[3] GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 15.
[4] GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 68.

ALLEGATO

Bilancio previsionale di approvvigionamento di olio d'oliva per le isole Canarie per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994

(tonnellate)

Codice	Designazione delle merci	Quantità
1509 10 90 100	olio d'oliva vergine in imballaggio immediato ≦ 5 l	600
1509 10 90 900	olio d'oliva vergine in imballaggio immediato > 5 l	600
1509 90 00 100	olio d'oliva (Riviera) in imballaggio immediato ≦ 5 l	11 200
1509 90 00 900	olio d'oliva (Riviera) in imballaggio immediato > 5 l	1 500
1510 00 90 100	olio di sansa di oliva in imballaggio immediato ≦ 5 l	350
1510 00 90 900	olio di sansa di oliva in imballaggio immediato > 5 l	150
	Totale	14 400